

proposta di legge n. 108

a iniziativa del Consigliere Malaigia

presentata in data 24 gennaio 2017

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITA' MARCHIGIANA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 4
"NORME IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende dare un forte segnale di vicinanza delle istituzioni regionali e del settore pubblico a quanto di più oggi è divenuto come un fattore discriminante per riuscire a stare al passo con i tempi ed essere competitivi: le idee e la creatività.

Le Marche ne sono un fulgido esempio, lo sono da secoli; i marchigiani si sono distinti nei settori più svariati: nell'arte, nella cultura, nella medicina, nell'agricoltura, nell'artigianato, nell'economia, nella musica, nel design.

Oggi l'economia locale per stare al passo con la globalizzazione sta sviluppando delle strategie difensive basate proprio sulle caratteristiche intrinseche degli italiani e dei marchigiani in particolare. Doti creative, talenti personali, genio e capacità di mettere a frutto le proprie idee hanno connotato i marchigiani nei secoli e, in questi ultimi decenni nel settore della micro e piccola e media impresa.

Chi afferma che "la creatività è la leva per lo sviluppo del territorio" lo dice scientemente tanto da asserire giustamente che "la trasformazione in atto è invece basata sul ruolo cruciale dell'intelligenza umana, della conoscenza e pertanto della creatività".

Questa proposta intende tutelare e valorizzare un bene immateriale che scaturisce da semplici cittadini dotati di genio e intuizioni creative.

Nell'ambito dei Distretti culturali evoluti e in tutti quei contesti riconosciuti con parametri oggettivi, occorre creare un clima "culturalmente immersivo", come già definito: situazioni nelle quali lo stimolo sia continuo.

L'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge, disciplinando il valore della creatività marchigiana come eccellenza, riconoscendo il "genius loci", quindi il capitale umano da difendere e valorizzare, poiché portatore di idee e progetti innovativi ed originali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) modificandone la lettera e) del comma 2.

L'articolo 3 modifica l'articolo 21 della l.r. 4/2010 aggiungendo l'azione della creatività culturale anche nell'ambito del Distretto culturale delle Marche definito dal Capo V della medesima legge in materia di beni ed attività culturali.

L'articolo 4 definisce l'invarianza finanziaria per l'annualità in corso e per il relativo triennio.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge tutela e valorizza il fondamentale valore della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la regione Marche nel mondo.

2. La Regione riconosce la figura del “Creativo” e la nobile categoria del “genius loci”, come è stata definita la memoria stratificata attraverso le tradizioni ereditate da secoli, quindi il capitale umano da difendere e valorizzare tramite parole chiave come “mestieri”, “arti” e “territori”.

Art. 2
(Modifica all'articolo 1 della l.r. 4/2010)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) è sostituita dalla seguente:

“e) tutela, sostiene e promuove le espressioni dell'ingegno, della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;”.

Art. 3
(Modifica all'articolo 21 della l.r. 4/2010)

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 4/2010 è aggiunta la seguente:

“f bis) sostenere la realizzazione e la messa in pratica delle nuove idee e della creatività culturale.”.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.